

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale Foreste
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali*

ALLEGATO A

**Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005**

*** DISPOSIZIONI ATTUATIVE *
PARTE SPECIFICA**

MISURA 223

“Imboschimento di superfici non agricole”

1. Premessa

La misura 223 “imboschimento di superfici non agricole” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione CEE (2008) 735 del 18/02/2008 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del 19/02/2008. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della misura, pertanto, per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento- Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili sui siti: www.psr Sicilia.it e <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>.

La misura prevede la concessione di aiuti destinati all’impianto di specie forestali autoctone, anche di tipo arbustivo, su terreni incolti in zone a rischio erosione, desertificazione e dissesto idrogeologico con finalità protettiva, paesaggistica ed ambientale nonché l’impianto, con finalità produttiva, in terreni agricoli abbandonati.

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006;
- PSR Sicilia 2007/2013;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20/03/2008;
- Legge Regionale n. 16/1966 , 14/20006 e ss.mm.ii.;
- Piano forestale regionale vigente;
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- Piano antincendio boschivo vigente.

2. Dotazione finanziaria

la dotazione finanziaria pubblica della misura, per l’intero periodo di programmazione è pari ad euro 74.330.000,00

3. Obiettivi della misura

La misura prevede aiuti per l’imboschimento di superfici non agricole al fine di:

- estendere la superficie forestale con formazioni permanenti e non per attenuare il cambiamento climatico e l’effetto serra in coerenza con gli obblighi derivanti dall’applicazione del protocollo di Kyoto;
- migliorare il paesaggio attraverso la tutela e l’ampliamento delle superfici ad alto valore naturale;
- prevenire la marginalizzazione dei terreni agricoli;
- recuperare aree marginali quali cave e aree dismesse industriali periurbane;
- prevenire e mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;
- conservare la biodiversità.
- Aumentare le produzioni forestali.

La misura si applica alle superfici non agricole, come definito dall’art 45 del Reg CE 1698/2005 del Consiglio ed ai terreni agricoli incolti e/o abbandonati (non coltivati nei tre anni che precedono la presentazione della domanda di aiuto).

4. Beneficiari

- ◆ Soggetti privati, singoli o associati.
- ◆ Comuni singoli o loro associazioni (possono beneficiare del sostegno unicamente per le spese di impianto).
- ◆ Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ed altre Amministrazioni Pubbliche.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

La presentazione della domanda di aiuto, sia in forma telematica che cartacea, deve avvenire entro i termini stabiliti dal bando, *pena l'inammissibilità della stessa*. Anche l'Amministrazione Regionale per quanto attiene gli interventi da essa realizzati dovrà compilare la domanda sia in forma telematica che in forma cartacea.

Requisiti del Progetto

1. E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda la presentazione del progetto esecutivo, munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la sua immediata cantierabilità.
2. Per l'azione a) la superficie minima di impianto deve essere di 15 ettari che si riduce a 10 ettari se contigua a altre aree boscate permanenti. Le specie da utilizzare (preferibilmente latifoglie) devono essere autoctone, tipiche dell'ecosistema interessato, non invasive e adatte alle caratteristiche pedoclimatiche dell'area di intervento. Nei casi in cui le caratteristiche pedologiche dei siti di impianto non siano in tutto o in parte favorevoli per l'insediamento di latifoglie nobili, si potrà procedere alla consociazione con specie arbustive della flora autoctona costituenti in natura il corteggio floristico della specie arborea prescelta; nei terreni peggiori, per presenza ad esempio di elevata argillosità o di rocce affioranti, si potranno utilizzare specie colonizzatrici (come il Pino d'Aleppo) nella misura massima del 60% da eliminare nella fase di perticaia.
3. Per l'azione b) la superficie minima di impianto per accedere al finanziamento è di ha 1,5 fisicamente accorpati.
4. L'intervento deve essere compatibile con il Piano Forestale Regionale e con il Piano Antincendi Boschivo.
5. Nel caso di imboschimenti realizzati in siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e nelle aree naturali protette, l'intervento deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato.
6. L'intervento deve essere rispondente agli obiettivi della misura.
7. Per gli investimenti realizzati da Amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa regionale sui lavori pubblici e del Decreto Legislativo n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio", come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007. Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/02/2008 (causa C-412/04).
8. L'impianto deve essere realizzato esclusivamente con materiale di propagazione proveniente da vivai autorizzati ai sensi del D.Lgs 10 novembre 2003, n. 386 e del D.D.G. n° 14/2007 pubblicato nella GURS n° 13 del 23/03/2007, provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Per gli impianti da realizzare in aree del demanio forestale o comunque gestite, nonché nelle Riserve Naturali Orientate affidate in gestione, il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali potrà anche impiegare il materiale di propagazione proveniente dai propri vivai forestali. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento con il supporto di un'adeguata analisi stazionale (geomorfologia, pedologica, climatica, vegetazionale e storica).

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i soggetti "inaffidabili" così come definiti nelle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013".

6. Investimenti ammissibili

Sono previste le seguenti tipologie di intervento (azioni):

Azione a) Interventi di imboschimento con specie anche arbustive, con finalità protettiva da realizzare su terreni incolti in zone a rischio erosione, desertificazione e rischio idrogeologico.

Azione b) Interventi di imboschimento con finalità produttiva con latifoglie e/o conifere da realizzare su terreni agricoli incolti o abbandonati ricadenti prioritariamente nelle aree B del P.S.R.

Per l'azione a) i terreni imboschiti saranno permanentemente assoggettati alle norme ed ai vincoli forestali con cambio di destinazione d'uso del suolo a "bosco" anche se la durata dell'impegno, ai fini del Programma di Sviluppo Rurale, è fissata in 5 anni.

L'azione b) finanzia impianti di arboricoltura da legno con specie a ciclo lungo per la produzione di assortimenti mercantili di pregio. La durata dell'impegno, ai fini del Programma di Sviluppo Rurale, è fissata in 5 anni, ma vanno in ogni caso rispettate le prescrizioni del Piano Forestale riferite alle specie impiantate e del piano culturale.

Nell'ambito della medesima domanda possono essere richiesti aiuti per una o ambedue le azioni.

Lo stesso beneficiario non può presentare più di una domanda per ciascuna sottofase; eventuali domande successive possono essere prese in considerazione solo dopo il positivo collaudo degli interventi precedenti.

7. Spese ammissibili

Le categorie di investimento previste dalla misura sono:

- spese relative agli investimenti di cui alle azioni a) e b);
- spese generali;

I lavori possono essere eseguiti sia con affidamento a terzi che in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle "disposizioni attuative e procedurali parte generale". Gli enti pubblici sono tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici vigente.

L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.).

Pertanto i beneficiari possono avviare l'esecuzione dei lavori, prima dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento concessorio, a loro rischio e senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell'Amministrazione, previa comunicazione scritta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

7.1. Spese relative agli investimenti azione a):

Per questa tipologia è previsto il sostegno ai costi di impianto ed il premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti, se dovuto.

7.1.1 Operazioni finanziabili

- **Realizzazione dell'impianto**

Scasso/aratura profonda o apertura di buche di idonee dimensioni acquisto, trasporto e messa a dimora di piantine di anni 1 o 2 a radice nuda o in fitocella, cure colturali alle piantine compresa eventuale irrigazione di soccorso e quant'altro necessario per la buona riuscita dell'impianto, ma entro i limiti finanziari di cui al punto 12.

Per la realizzazione degli impianti vanno seguite le prescrizioni tecniche riportate nel documento di indirizzo A) del Piano Forestale Regionale e nel piano culturale (all. A1); le specie da impiantare sono quelle indicate nello stesso documento. L'utilizzo di specie diverse deve preventivamente essere autorizzato dall'Ispettore Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Il sesto di impianto deve rispettare le esigenze della specie o delle specie prescelte e le finalità dell'intervento, assicurando, comunque, una idonea copertura del suolo; per facilitare l'esecuzione di cure colturali, è ammessa la creazione di "corridoi" di larghezza compresa tra 2 e 3 metri.

L'impianto polispecifico va realizzato con specie arboree e arbustive, rispettivamente nella percentuale indicativa del 65 e del 35%.

- **Manutenzione dell'impianto**

nei primi due anni dall'impianto: risarcimento fallanze, sarchiatura meccanica su tutta o parte della superficie con finalità anche di prevenzione incendi, cure colturali alle piantine, eventuale irrigazione di soccorso.

nei tre anni successivi: sarchiatura meccanica su tutta o parte della superficie con finalità anche di prevenzione incendi, zappettatura localizzata, eventuali ulteriori risarcimenti (resosi necessari per cause avverse).

dal 6° anno in poi va rispettato il piano colturale approvato.

7.2 Spese relative agli investimenti azione b):

Per questa tipologia è previsto il sostegno ai costi di impianto ed il premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti in caso di impianti realizzati su terreni agricoli incolti.

Gli impianti possono essere realizzati con una o più specie principali da governare ad alto fusto, eventualmente accompagnate da specie accessorie, che possono essere trattate a ceduo. Si definiscono principali le specie dalle quali il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento della utilizzazione finale dell'impianto, ed in funzione delle quali dovranno essere effettuati gli interventi previsti dal piano colturale (All A1)

Per gli imboschimenti produttivi il sesto d'impianto dovrà essere possibilmente quello definitivo e rispondente alle esigenze fisiologiche e funzionali della /delle specie prescelte, secondo le prescrizioni fornite dal Piano Forestale Regionale).

Non sono ammissibili impianti monospecifici su appezzamenti di superfici superiori a 3 ettari.

7.2.1 Operazioni finanziabili

• Realizzazione dell'impianto

Eventuale decespugliamento, lavorazione mediante scasso, concimazione di fondo, amminutamento superficiale, quadro e picchettamento, apertura di buche, acquisto, trasporto e messa a dimora di piantine a radice nuda o in fitocella di anni 1 o 2, e quant'altro necessario per la buona riuscita dell'impianto, ma entro i limiti finanziari di cui al punto 12.

L'aratura deve essere effettuata secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento del mezzo operativo; la messa a dimora delle piantine, nei terreni con pendenza superiore al 5%, va realizzata lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino.

• Manutenzione dell'impianto

nei primi due anni dall'impianto: risarcimento fallanze, sarchiatura meccanica possibilmente su tutta la superficie impiantata (con finalità anche antincendio) e cure colturali alle piantine, eventuale irrigazione di soccorso.

nei tre anni successivi: sarchiatura meccanica possibilmente su tutta la superficie impiantata (con finalità anche antincendio), eventuali ulteriori risarcimenti (resosi necessari per cause avverse), eventuale difesa fitosanitaria, potatura di formazione.

dal 6° anno in poi va rispettato il piano colturale approvato.

7.3 Spese relative alle opere connesse all'impianto per azioni a) e b)

E' consentita la realizzazione delle seguenti opere connesse all'impianto, entro i limiti finanziari di cui al punto 12:

- recinzioni fisse di protezione mediante l'utilizzo di staccionate o di paletti e reti a maglie larghe differenziate. E' escluso l'utilizzo del filo spinato nella parte inferiore della recinzione;
- strade di servizio di larghezza massima di ml 3,0;
- punti di approvvigionamento idrico;
- eventuali mezzi di protezione individuale (shelter)

Il costo per la realizzazione delle opere connesse all'impianto non può eccedere il 30% del costo totale al netto delle spese generali.

7.4 Spese Generali

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori.

Sono ammesse tra le spese generali:

- le spese per la redazione del progetto, comprese quelle per relazioni tecniche specialistiche, per indagini (profilo pedologico, analisi chimico fisica del terreno etc...) e per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- le spese per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza ed il collaudo;
- le spese di tenuta del conto corrente dedicato, delle eventuali polizze fidejussorie e le spese inerenti l'obbligo di informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe etc..).

7.5 Altre spese ammissibili

- interessi passivi, solo nel caso in cui l'aiuto sarà erogato in forma diversa da quella in conto capitale;
- IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari;
- Contributi in natura.

Per quanto non previsto si rimanda alle “*Disposizioni attuative e procedurali*” – *Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 7 “Criteri per l'ammissibilità delle spese”*.

8. Investimenti e spese non ammissibili

Il sostegno non è concesso:

- per l'impianto di abeti natalizi;
- per impianti consociati con colture agrarie;
- per rimboschimenti a ciclo breve;
- per interventi su terreni interessati dagli aiuti del Regolamento CEE n. 2080/1992 o dalla misura H del PSR 2000/2006 e per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni;
- per impianti da effettuarsi su prati e prati-pascolo, in zone umide, dune sabbiose costiere e macchia mediterranea in considerazione della loro importanza ai fini ecologici, paesaggistici e di conservazione dell'avifauna.

9. Localizzazione

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative ricadenti nell'intero territorio della Regione Sicilia; tuttavia sono state individuate aree prioritarie di attuazione differenziate per tipologia di intervento (come riportato nei criteri di selezione).

10. Criteri di selezione e priorità

La selezione delle domande per la Misura avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2007-2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall'Amministrazione e approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento CE n. 1698/2005.

Verranno predisposte due graduatorie distinte per gli Enti pubblici e per i privati differenziate per l'azione a) e l'azione b).

Per quanto attiene agli interventi realizzati direttamente dall'Amministrazione Regionale, questi verranno individuati attraverso l'approvazione di un programma di opere, adottando criteri di selezione specifici della linea di intervento prescelta, nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche

10.1 Criteri di selezione azione a)

10.1.1 Qualità e coerenza del progetto (peso max 50):

- ◆ Interventi confinanti con complessi boscati esistenti (il punteggio verrà attribuito agli interventi che superano i 15 ha accorpati) **punti 10**
- ◆ Interventi che prevedono l'imboschimento di una superficie superiore a 15 ha accorpati (10 ha se confinanti con complessi boscati esistenti) **punti 30**
max

- (1 punto per ogni ettaro oltre 15 o 10 ha)**
- ◆ Interventi ricadenti in aree degradate (cave, aree industriali dismesse etc..) **punti 10**

10.1.2 Criterio territoriale(peso max 50):

- ◆ Zone a rischio erosione in misura decrescente per classe di rischio (PESERA Map Server)
N.B. : qualora siano presenti più classi il punteggio sarà assegnato alla zone con maggiore incidenza territoriale

Classe >2t/ha	punti 15
da 1 a 2t/ha	punti 8
da 0,05 a 1t/ha	punti 3

- ◆ Zone a rischio desertificazione in misura decrescente per classe di rischio:

elevato	punti 15
medio-alto	punti 8
medio-basso	punti 3

- ◆ Zone a rischio di dissesto idrogeologico secondo la classe individuata (da R4 a R3)

R4	punti 20
R3	punti 15

10.2 Criteri di selezione azione b

10.2.1 Qualità e coerenza del progetto (peso max 40):

- ◆ Interventi confinanti con complessi boscati esistenti **punti 15**
- ◆ Progetti che prevedono una superficie superiore ai 10 ha **max punti 25**
(oltre i 10 ha un punto ad ha fino ad un massimo di 25 punti)

10.2.2 Criterio territoriale (peso max 60) :

- ◆ Interventi ricadenti in aree rurali B **punti 20**
- ◆ Interventi ricadenti in zone ZVN **punti 40**

In caso di interventi che prevedano ambedue le azioni il punteggio assegnato sarà quello dell'azione prevalente.

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio territoriale si terrà conto della maggiore percentuale di superficie impegnata ricadente nell'area interessata.

La Cartografia di riferimento è disponibile nel portale SIAN.

In caso di parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base al seguente criterio:

- soggetti associati;
- maggiore superficie di intervento

11. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, o in forma combinata con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 5 "Fondo di garanzia e procedura conto interessi".

L'aiuto concesso a titolo della misura prevede i seguenti sostegni:

- contributo ai costi di impianto;
- premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti per interventi realizzati su superfici agricole incolte da almeno tre anni.

Gli enti pubblici possono beneficiare solo del sostegno ai costi di impianto.

12. Intensità dell'aiuto e massimali di spesa

L'importo massimo ammissibile per le spese di impianto è il seguente:

Richiedente	Spesa pubblica massima ammissibile per ettaro (oltre spese generali e IVA se dovuta)	Spesa pubblica massima ammissibile per progetto
Privati singoli	7.500,00* euro/ha	700.000,00* euro
privati associati ed enti pubblici che realizzano i lavori in amministrazione diretta	7.500,00* euro/ha	1.000.000,00 euro
Enti pubblici singoli e associati che realizzano i lavori in appalto	9.300*(**) euro/ha	1.000.000,00 euro

*detti importi sono stati rideterminati a seguito dell'aggiornamento dei prezziari regionali agricoltura e Ilpp ed esitati dal CdS del 25/06/2009. La loro applicazione è subordinata alla positiva chiusura delle procedure di approvazione da parte dei competenti servizi della Commissione Europea. In caso di non approvazione verranno applicati gli importi riportati nella scheda di misura del PSR.

** detto importo tiene conto dell'aumento del 24% per compensare gli oneri di impresa (spese generali e utili)

Il sostegno all'impianto è concesso con le seguenti intensità di aiuto:

- **100%** del costo dell'investimento per gli Enti pubblici;
- **80%** del costo dell'investimento nel caso di imboschimenti realizzati da privati ricadenti nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- **70%** del costo dell'investimento nel caso di imboschimenti ricadenti in altre aree.

12.1 Premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti

E' il premio annuale per ettaro imboschito, destinato a concorrere, per i primi cinque anni successivi all'impianto, ai costi di manutenzione sostenuti per eseguire le operazioni colturali degli imboschimenti realizzati su terreni agricoli incolti. Il premio annuale massimo per ettaro è quantificato come segue:

Impianto di latifoglie	700* €/ha per i primi due anni	400* €/ha per i tre anni successivi
Impianto di resinose	600* €/ha per i primi due anni	300* €/ha per i tre anni successivi

*detti importi sono stati rideterminati a seguito dell'aggiornamento dei prezziari regionali agricoltura e Ilpp ed esitati dal CdS del 25/06/2009. La loro applicazione è subordinata alla positiva chiusura delle procedure di approvazione da parte dei competenti servizi della Commissione Europea. In caso di non approvazione verranno applicati gli importi riportati nella scheda di misura del PSR.

La prima annualità di premio per manutenzione decorre dall'anno successivo alla richiesta di accertamento finale.

L'importo dell'aiuto concedibile per gli interventi manutentori successivi all'impianto è determinato tenendo conto delle operazioni previste nel piano colturale che il beneficiario è tenuto a presentare e dei relativi costi standard unitari rilevati dai pertinenti prezziari regionali.

Ai fini della determinazione e liquidazione del premio annuo, saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale, entro i limiti di cui sopra, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. In caso di esecuzione in economia si dovrà fare riferimento alle attrezzature, ai mezzi ed al personale impiegati.

13. Impegni ed obblighi del beneficiario

Per poter accedere ai benefici il richiedente deve sottoscrivere il rispetto dei seguenti impegni:

- realizzare l'impianto nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato;
- collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, ed, in particolare, a fornire ogni documento richiesto nonché a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, le eventuali variazioni della posizione di beneficiario ed eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;
- conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno;
- non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;
- gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dall'Amministrazione;
- effettuare nei primi cinque anni dopo l'impianto le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di manutenzione quinquennale;
- eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, gli innesti e le irrazionali potature;
- non eseguire tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati ;
- non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti se non espressamente autorizzato.
- cambiare la destinazione d'uso del suolo a "bosco"(per la sola linea a) prima della richiesta dell'accertamento finale dei lavori.

14. modalità di attivazione e accesso alla misura

La misura è attivata tramite procedura valutativa a "bando aperto" in conformità alle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 .

Nel "bando aperto" viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di "stop and go" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi ricettive), intercalate da sottofasi "istruttorie" che prevedono l'avvio del procedimento amministrativo di cui al successivo paragrafo.

Per quanto attiene gli interventi realizzati dalla stessa Amministrazione Regionale la misura viene attivata mediante l'approvazione, da parte del Dirigente generale, di un programma di interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche.

15 domanda di aiuto e documentazione richiesta

Per l'adesione al presente regime di aiuti dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013.

La domanda di aiuto cartacea, che è costituita dalla stampa della domanda rilasciata dal portale SIAN, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve essere presentata entro **15 giorni** dalla presentazione on-line, presso gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (IRF) competenti per territorio, completa di tutta la documentazione richiesta, in duplice copia, pena l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la domanda deve essere presentata presso l'IRF ove ricade più del 50% della superficie aziendale.

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle **ore 13.00 del 15° giorno** successivo all'inoltro telematico. Pertanto, la domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano o tramite corriere autorizzato successivamente, al termine di scadenza previsto non sarà

presa in considerazione e sarà considerata irricevibile; non sarà altresì, presa in considerazione l'istanza trasmessa prima dei termini prescritti.

Nel caso dell'Amministrazione regionale la documentazione cartacea deve essere presentata presso la sede del Dipartimento Regionale A.FF.DD.

Tutta la documentazione prodotta a corredo dell'istanza deve essere in corso di validità ed i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della stessa.

15 Documentazione richiesta

Il progetto e la relativa documentazione tecnica dovranno essere redatti, datati, timbrati e sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione, in duplice copia, necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio. In particolare, dovrà essere allegata, pena l'**inammissibilità della stessa** la seguente documentazione:

1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2. elenco numerato degli allegati;
3. titolo di possesso dei terreni su cui ricade l'intervento. Nei casi di affitto e/o comodato (sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda) la data di scadenza dei relativi contratti, registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere previsto anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato in forma verbale. Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsti dal contratto stesso, deve essere allegata alla domanda apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di imboschimento e si assume anche in proprio gli impegni derivanti. Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione;
4. scheda di auto-attribuzione del punteggio;
5. relazione tecnica dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento in relazione alle caratteristiche edafiche e stagionali dei siti e al miglioramento dell'equilibrio dell'ecosistema; la stessa dovrà approfondire i seguenti aspetti (organizzati in appositi paragrafi):
 - a. localizzazione topografica e catastale dell'area da imboschire nonché titolo di possesso della stessa;
 - b. gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - c. il beneficio ambientale derivato dall'intervento attraverso la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali suolo, acqua e biodiversità .
 - d. i principali aspetti che caratterizzano l'area sotto il profilo geomorfologico, vegetazionale, geopedologico e climatico nonché il rilievo di eventuali relitti di specie arboree e/o arbustive di antiche formazioni boschive;
 - e. i vincoli paesaggistici, urbanistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti nell'area;
 - f. la descrizione analitica delle specie forestali da utilizzare, il sesto di impianto, il numero di piante per ettaro e lo schema di impianto. La scelta delle specie dovrà essere motivata in relazione alle risultanze emerse dallo studio ambientale della stazione d'impianto ed eventualmente suffragata da analisi chimico-fisica del terreno;
 - g. la coerenza dell'intervento con la pianificazione urbanistico/ territoriale e ambientale e, nel caso di imboschimenti realizzati in siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree naturali protette, la compatibilità con gli obiettivi di gestione dei siti interessati;
 - h. la conformità dell'intervento ai principi e/o disposizioni del piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi (A.I.B.) in vigore e dell' eventuale piano di gestione;
 - i. la descrizione degli interventi e loro quantificazione fisica ed economica;
6. corografia scala 1:25.000, con l'ubicazione dell'area interessata dall'intervento proposto;
7. carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell'area oggetto dell'intervento;

8. planimetria catastale stato attuale delle superfici interessate in scala 1:2000/1:4000;
9. planimetria catastale stato futuro nella medesima scala di cui al punto precedente, con l'indicazione degli interventi previsti. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, con apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici di impianto; dovranno altresì essere esattamente rilevate e riportate in planimetria tutte le tare insistenti sull'area interessata all'imboschimento;
10. carta dei vincoli in scala 1:25.000./10.000;
11. elaborati grafici ripotanti i particolari costruttivi;
12. elenco prezzi (per gli enti pubblici);
13. computo metrico estimativo, differenziato per singole linee di intervento, riferito al "prezziario regionale opere e/o lavori per interventi sulle aziende agricole", vigente al momento della presentazione delle istanze ; gli Enti pubblici faranno riferimento al vigente "Prezziario Regionale dei lavori pubblici". Per quanto attiene le voci non presenti nel prezziario dei lavori pubblici saranno utilizzate le voci del prezziario dell'agricoltura aumentate del 24%. L'Amministrazione Regionale potrà elaborare specifiche analisi in relazione alle esigenze stazionali, fermo restando il limite di importo di cui al punto 12;
14. piano di coltura e conservazione; l'esecuzione delle operazioni previste nel piano di coltura e/o di manutenzione, anche quando sono escluse dal finanziamento, sono comunque obbligatorie nel periodo di impegno (anni 5) Tale documento tecnico una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale;
15. cronoprogramma dei lavori di impianto (massimo 24 mesi);
16. dichiarazione del richiedente, resa nei modi di legge, attestante che la superficie oggetto di intervento non è stata utilizzata per attività agricola da almeno 3 anni;
17. certificato di destinazione urbanistica, per la verifica di compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del PRG del comune;
18. certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia;
19. documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento con riferimenti riconoscibili anche dopo l'esecuzione dei lavori.

15.2 Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative

1. Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
2. certificazione rilasciata dalla CCIAA competente con l'indicazione delle cariche sociali e l'attestazione antimafia;
3. elenco soci a firma del rappresentante legale;
4. delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo;
5. dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti:
 - a. che per le opere di cui si chiedono gli aiuti non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
 - b. che si assume l'impegno nei cinque anni successivi alla fine lavori non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e a non alienarli;
6. delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.
7. certificato del tribunale di data recente, e comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

15.3 Documentazione per gli Enti pubblici

1. Atto di nomina del RUP;
2. atto di incarico per la progettazione con indicate le procedure eseguite per l'appalto del servizio;
3. atto di validazione ai sensi del D.P.R.554/99 ;
4. approvazione tecnica ai sensi dell'art. 7/bis della legge 109/94 coordinata dalla L.R. 7/02 e s.m.i.;
5. delibera dell'organo competente con cui si approva l'iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
6. dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
7. dichiarazione attestante che l'Ente non si trova in dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
8. atto di impegno alla manutenzione;
9. piano di sicurezza e coordinamento;
10. schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

15.4 Documentazione da presentare ove pertinente e necessaria

1. Autorizzazioni del Genio Civile per eventuali opere in cemento armato e/o di accumulo acqua.
2. Gli elaborati necessari per la valutazione o verifica di impatto ambientale, per la valutazione di incidenza e/o per il rilascio del nulla osta da parte degli Enti Parco o degli Enti Gestori delle Riserve o dagli altri Enti preposti alla vigilanza dei vincoli.
3. Ogni altra documentazione necessaria all'iter autorizzativo del progetto.

16. Procedimento Amministrativo

Il Dirigente Responsabile del Servizio-Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio procederà alla nomina del responsabile del procedimento che provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione secondo le procedure descritte nelle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 “.

Nel termine di 45 gg dalla ricezione delle domande ciascun IRF completerà le procedure di propria competenza con l'emanazione dei seguenti elenchi provvisori, approvati dal responsabile dell'ufficio:

1. elenco istanze ammissibili privati (singoli e associati) azione a);
2. elenco istanze ammissibili privati (singoli e associati) azione b);
3. elenco istanze ammissibili Enti pubblici (singoli e associati) azione a);
4. elenco istanze ammissibili Enti pubblici (singoli e associati) azione b);
5. elenco delle istanze non ricevibili o non ammissibili con le motivazioni dell'esclusione.

Gli elenchi (sia in formato file che cartaceo) unitamente ad una copia dell'istanza con la documentazione tecnica ed amministrativa ed ai verbali istruttori, dovranno essere trasmessi al Dipartimento Foreste – Servizi tecnici, che provvederà alla definizione della graduatoria regionale in conformità a quanto previsto dalle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013.

Entro i 60 gg successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva verranno emessi, a cura del responsabile di misura, gli atti giuridicamente vincolanti a favore delle iniziative utilmente inserite in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per tipologia di beneficiario e sottofase. Per l'Amministrazione regionale l'ammissibilità e la valutazione dei progetti sarà a carico dell'ufficio responsabile dell'attuazione della misura.

17. Domande di pagamento

Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito al capitolo 3° delle Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale ed a quanto stabilito nell'atto di concessione dell'aiuto.

17.1 Anticipazioni e SAL

Ai beneficiari, a seguito di specifica richiesta, possono essere concesse anticipazioni fino al massimo del 20% delle spese ammissibili per investimenti previa stipula di una polizza di fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento dell'anticipazione, presentata nei modi previsti al cap. 3.2 delle Disposizioni attuative e procedurali parte generale dovrà essere fatta pervenire, in formato cartaceo, entro gg 30 dalla comunicazione di inizio lavori presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio corredata dalla documentazione richiesta, pena la irricevibilità della stessa..

Analogamente possono essere liquidati degli stati di avanzamento lavori (SAL) fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso e previa verifica sul 100% delle richieste.

Le richieste di pagamento dei SAL dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi realizzati;
- copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute o rendiconto analitico dei mezzi propri impiegati in caso di esecuzione in economia;
- computo metrico di quanto realizzato e per il quale si chiede la liquidazione;

L'erogazione dell'anticipazione e dei S.A.L avverrà con le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 “.

Entro gg 30 dalla ricezione della domanda di pagamento l'IRF, eseguita l'istruttoria di propria competenza, inoltrerà al Dipartimento Foreste – Servizi tecnici, copia della stessa con la documentazione allegata ed il verbale istruttorio.

Per il Dipartimento Regionale Azienda foreste Demaniali le domande di Pagamento verranno inoltrate dal Responsabile del Procedimento al Servizio di attuazione della misura che eseguirà la relativa istruttoria.

17.2 Domanda di pagamento saldo finale

Nei termini prescritti dal decreto di finanziamento, salvo proroghe autorizzate, la ditta dovrà presentare sul portale SIAN in forma telematica e all'IRF competente in forma cartacea, la domanda di pagamento del saldo finale.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione in doppia copia :

1. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
2. certificato di regolare esecuzione,
3. computo metrico consuntivo delle spese sostenute;
4. documentazione comprovante la spesa: copia delle fatture o altri documenti contabili provvisti delle relative dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori/creditori e documentazione comprovante il pagamento delle stesse (mandati, bonifici o assegni ecc.); in caso di pagamenti in natura, impiego di mezzi e attrezzatura aziendale e di personale interno, va prodotta la relativa documentazione dimostrativa;
5. estratto del c/c dedicato all'investimento;
6. certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico impiegato rilasciati esclusivamente da vivai autorizzati secondo la vigente normativa (D.L. 386/03 e D.D.G. 14/07);
7. richiesta di variazione della qualità colturale presso la competente Agenzia del Territorio (solo per gli interventi riconducibili all'azione a);
8. planimetria catastale dell'impianto realizzato con l'esatta indicazione delle specie impiantate e delle eventuali opere connesse realizzate;
9. certificazione antimafia nel caso ricorrano gli estremi.
10. DURC

Gli Enti pubblici sono tenuti a presentare, inoltre, l'atto amministrativo che approva la contabilità finale dei lavori ed il certificato di collaudo, nonché l'atto di impegno ad effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura.

Entro 15 gg dalla ricezione della domanda l'IRF dovrà inoltrare copia della stessa al Dipartimento Foreste – Servizi Tecnici che provvederà alla predisposizione degli atti per la nomina del collaudatore o del funzionario incaricato dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere.

Il pagamento del saldo finale è subordinato al positivo accertamento, da parte di un collaudatore per gli enti

pubblici o di un funzionario dell'Amministrazione per i privati, della corretta esecuzione dei lavori; in fase di collaudo, oltre agli accertamenti di rito, dovrà essere verificata, con idonea strumentazione, l'esatta superficie oggetto di imboscamento (comprensiva delle aree tecniche: viali parafuoco e stradelle di servizio) al netto delle eventuali tare. La superficie così determinata costituirà la base per il pagamento delle spese di manutenzione).

Il certificato di collaudo o l'accertamento finale verrà approvato con provvedimento del responsabile di misura e trasmesso all'AGEA per la successiva liquidazione.

Per gli interventi attuati dagli U.P.A. gli uffici responsabili trasmetteranno al Dipartimento A.FF.DD. la domanda cartacea con la documentazione allegata; sarà cura del servizio di attuazione dello stesso Dipartimento predisporre gli atti per la nomina del collaudatore approvare il certificato di collaudo e trasmettere gli elenchi di pagamento all'AGEA per la liquidazione.

17.3. Premio annuale ad ettaro imboscato a copertura dei costi di manutenzione

Ogni anno, ai fini della liquidazione del contributo, la ditta beneficiaria è tenuta ad aggiornare il fascicolo aziendale.

Le domande di pagamento del premio devono essere compilate e rilasciate sul portale del SIAN entro il termine stabilito con circolare AGEA per l'anno di riferimento. Le domande presentate entro i **25 giorni** successivi al predetto termine verranno accettate con una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo. Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tali termini.

Il modulo stampato rilasciato dal portale SIAN, con acclusa fotocopia di un documento di identità in corso di validità e corredato della documentazione indicata di seguito, deve pervenire all'IRF competente per territorio entro **giorni 15** dalla data di rilascio.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 nella quale il richiedente descrive i lavori manutentori eseguiti riportando per ciascuna operazione la data di esecuzione ed i relativi costi ed in cui attesti di:
 - a. aver adempiuto esattamente, per l'anno di riferimento, a tutti gli obblighi assunti con l'adesione al programma, con la sottoscrizione della domanda di aiuto e del piano di coltura;
 - b. aver eseguito le operazioni previste dal piano di coltura;
 - c. non aver coltivato il fondo con altre colture agrarie;
 - d. non aver fruito, per la intera superficie oggetto di intervento, altri premi, contributi, sussidi non compatibili con l'ottenimento del premio.
2. documentazione attestante la spesa sostenuta (copia delle fatture comprovanti le spese sostenute provviste delle relative dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori/creditori);
3. certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico impiegato per il risarcimento delle fallanze, rilasciati esclusivamente da vivai autorizzati secondo la vigente normativa (D.L. 386/03 e DDG 14/07);

18. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in corso d'opera per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

L'Amministrazione, procederà, una volta realizzata l'opera, ai controlli previsti dall'art. 30 del Reg. CE 1975/2006 (**Controlli ex post**).

In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Comunitario 1975/2006 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM n. 1205 del 20/3/2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. CE 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR" pubblicato sulla GURI n. 76 del 31/3/2008.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplina la griglia da applicare alle Misure, Sottomisure e Azioni dell'Asse 2, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel DDG n. 2763 del 16/12/2008 pubblicato sulla GURS n. 13 del 27/03/2009.

20. Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle "Disposizioni attuative e procedurali delle misura a investimento" parte generale emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

f.to

IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro Tolomeo)

f.to

IL DIRIGENTE GENERALE
(Fulvio Bellomo)